

RISPOSTE SOMMARIE AI QUESITI NON ESAMINATI NEL CONVEGNO NÉ FINORA

Prima, seconda, quarta e quinta sottosezione

PRIMA SOTTOSESSIONE		
la trasparenza del patrimonio del debitore;		
coordinatori: R. Volpe (avvrossanavolpe@pddinformatica.it), R. Amendola, A. Trezza, W. ivone, G. Alari		
	Quesiti	Risposte <sup>1</sup>
1.1.	Quali potrebbero essere i mezzi di responsabilizzazione volontaria, diversi cioè dalla sanzione penale, del debitore nella cooperazione che gli è richiesta in sede di pignoramento?	Vedere relazione finale “CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA OMOGENEO PER L’ESECUZIONE EFFETTIVA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE NELL’UNIONE EUROPEA” del gruppo di lavoro
1.2.	Quali sono le prospettive di concreto svolgimento delle operazioni di accertamento affidate al professionista nominato dall’ufficiale giudiziario ex art. 492 comma 8 c.p.c.?	Molto simili a quelle di un C.T.U., vista l’identità delle funzioni e l’analogia di nomina e scelta; forse non necessario un giuramento, ma un mero verbale di inizio delle operazioni e poi singoli verbali di accesso ai luoghi dove si ricercano
1.3.	Come può operare efficacemente la disposizione dell’art. 492, co. 7, cpc, qualora il debitore sia titolare di azioni di società quotata in borsa (che non risulta dalla dichiarazione redditi)?	È probabile che per banca dati pubblica possa intendersi anche ogni registro della CCIAA da cui possa risultare la circostanza.
1.4.	Nel silenzio della norma circa le attività successive da compiere una volta raccolte le informazioni, è possibile ipotizzare una iniziativa esecutiva da parte dell’Uff. Giud?	Pare sempre opportuno rimettere tutto alla valutazione discrezionale di opportunità del creditore, anche soltanto attraverso la necessità di riattivare – se del caso previo nuovo precetto – le operazioni con nuovo deposito presso l’UNEP.
1.5.	Cosa accade quando il coniuge separato al quale è stata assegnata la casa coniugale,	L’argomento esula dalla tematica della pignorabilità in senso stretto. Comunque, i provvedimenti dettati nel corso del procedimento di separazione e divorzio dovrebbero

<sup>1</sup> Predisposta da Franco De Stefano

<p>sottoposta ad esecuzione forzata, trasferisce altrove la sua residenza (circostanza comprovata dai certificati di residenza) e di fatto non occupa più l'immobile? Perde il diritto all'assegnazione della casa coniugale? E nel caso come agire? In un caso di specie, l'assegnataria dell'immobile ora è diventata anche eseguita a causa della morte del marito, debitore eseguito.</p>	<p>venire meno in caso di cessazione del vincolo matrimoniale per morte di uno dei coniugi. È probabile la proseguibilità del procedimento esecutivo diretto; è una complicazione la presenza di altri eredi oltre alla moglie, ma il processo segue contro il debitore originario.</p>
---	---

SECONDA SOTTOSESSIONE		
La sospensione concordata dal processo esecutivo.		
coordinatori: A. Crescenzi, R. Volpe (avvrossanavolpe@pddinformatica.it)		
	Quesiti	Risposte <sup>2</sup>
2.1.	Si può prescindere dall'audizione del debitore al momento della richiesta della sospensione?	La lettera della norma porta a sostenere la necessità di sentire il debitore che va, pertanto, convocato. La finalità dell'istituto teso a favorire il bonario componimento nonché l'assenza di motivi che possano spingere il debitore ad opporsi alla sospensione, però, inducono a ritenere che <i>nulla questio</i> se il debitore, regolarmente convocato, non compaia.
2.2.	Come interpretare i termini previsti dall'art. 624 bis c.p.c.: sono perentori anche in mancanza di espressa definizione?	
2.3.	È applicabile l'art. 624 bis c.p.c. alla esecuzione forzata in forma specifica considerato che dalla aggiunta apportata dalla L. n. 263/05 e dalla L. n. 52/06 viene fissato il dies ad quem in relazione alla sola espropriazione forzata?	La norma non specifica espressamente. Se pensiamo al dato normativo letterale ricaviamo che la sospensione ex art. 624 bis, c.p.c., è applicabile ad ogni tipo di esecuzione forzata. Non sembra potersi giungere a conclusione diversa neppure facendo riferimento alla possibilità di individuare il dies ad quem con riguardo alla sola espropriazione. Difatti l'individuazione del termine ultimo ha senso, da una parte, per ciò che riguarda le forme di esecuzione che si articolano in più fasi e, dall'altra ha lo scopo principale di salvaguardare la posizione dell'interessato all'acquisto del bene pignorato. Può ritenersi che la disposizione sia applicabile anche all'esecuzione in forma specifica solo che, essendo questa monofasica, si dovrebbe ritenere ammissibile l'istanza presentata

<sup>2</sup> Trasmesse dalla coordinatrice Annamaria Crescenzi

		prima che l'esecuzione sia portata a termine.
2.4.	Posto che la sospensione concordata, qualora deliberata a vendita già fissata, concreta in pratica un rinvio della vendita stessa, può ritenersi che sia necessario il consenso degli offerenti quando è richiesta o disposta dopo il deposito delle offerte?	Partendo dall'assunto che, qualora la sospensione concordata venga deliberata a vendita fissata, si concretizza un rinvio della vendita stessa, dovremmo poter ritenere necessario il consenso degli offerenti (ai sensi del combinato disposto con l'art. 161 bis disp. att. c.p.c.) tutte le volte che la sospensione sia richiesta o disposta dopo il deposito delle offerte. Certo sarebbe stato più opportuno far coincidere il termine finale per la proposizione dell'istanza di sospensione con la pronuncia dell'ordinanza che autorizza la vendita, considerato che gli offerenti hanno senz'altro interesse all'acquisto del bene e non alla sospensione dell'esecuzione.
2.5.	Nel pignoramento presso terzi, considerato che la norma sancisce che l'istanza per la sospensione può essere proposta fino a che il terzo non abbia reso la dichiarazione, che succede nell'ipotesi in cui la dichiarazione è resa a mezzo racc. a.r.?	La soluzione più ovvia e conforme a giustizia porterebbe a ritenere che, qualora il terzo pignorato rendesse la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. a mezzo racc. a.r., l'istanza ex 624 bis potrebbe essere depositata sino all'udienza ex art. 543 c.p.c., udienza nella quale viene depositata la raccomandata che – da atto privato – diviene presupposto per l'assegnazione o per la richiesta del giudizio ex art. 548 c.p.c..
2.6.	Gli intervenuti tardivamente possono partecipare nel pignoramento presso terzi all'istanza di sospensione?	
2.7.1.	In ordine alla prosecuzione del processo esecutivo, qual è il dies a quo per la presentazione dell'istanza?	dovrebbe decorrere dalla data di scadenza del periodo di sospensione (argomentando dall'art. 297, II co. c.p.c.).
2.7.2.	In ordine alla prosecuzione del processo esecutivo, qual è il soggetto legittimato?	Partendo dall'assunto che l'istanza di prosecuzione è atto di impulso del processo esecutivo, potrebbe sostenersi che i soggetti interessati sono coloro che possono compiere questi atti e, cioè, i creditori muniti di titolo esecutivo.
2.7.3.	In ordine alla prosecuzione del processo esecutivo, qual è il soggetto tenuto alle comunicazioni del provvedimento di fissazione dell'udienza di prosecuzione?	ex art. 485, II e II co., c.p.c., il decreto dovrebbe essere comunicato - a cura del cancelliere - ai creditori, all'esecutato e agli eventuali interessati (offerenti). Ma il G.E. potrebbe comunque onerare l'istante dell'adempimento.
2.7.4.	In ordine alla prosecuzione del processo esecutivo, quali le conseguenze della mancata tempestiva proposizione dell'istanza di prosecuzione?	Vertendosi in ipotesi di inattività delle parti sussisterebbero le condizioni per la declaratoria di estinzione del processo esecutivo. Considerato, però, che non è prevista una pronuncia <i>ex officio</i> di estinzione, occorrerebbe una apposita istanza per ottenere la pronuncia.
2.8.	Nel caso di una procedura pendente al primo	

	<p>marzo 2006 (data in cui è entrato in vigore l'art. 624 bis cpc., che si applica anche a tali procedimenti, ai sensi dell'art. 2, commi 3/sexies, d.l. n.35/2005, introdotto dall'art.1, comma 6, l. n.263/2005, modificato dall'art.39-quater d.l. n. 273/2005, conv. con mod. in l. n.51/2006), il G.E. può sospendere la procedura stessa su istanza soltanto del precedente e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, escludendo dall'accordo i creditori sine titolo, i cui interventi, però, se proposti prima del 1° marzo 2006, conservano la loro efficacia (sempre ai sensi della surriferita legislazione)? È ipotizzabile, pertanto, che in tali casi sia ritenuta necessaria anche l'istanza di detti creditori al fine del perfezionamento della fattispecie in questione?</p>	
2.9.	<p>Il primo comma del citato art. 624 bis statuisce che la sospensione può essere disposta per una sola volta. Tale norma deve essere intesa nel senso che la sospensione medesima non superi complessivamente il periodo di 24 mesi (quindi, possa essere deliberata anche in più riprese, per un lasso globale di tempo non superiore a 24 mesi), oppure che non si possa proporre più di una istanza anche se con la medesima si fa richiesta di sospensione per un periodo inferiore al massimo previsto?</p>	

QUARTA SOTTOSESSIONE

L'opposizione ad esecuzione.

coordinatori: A. Crescenzi (cresam@tin.it), M.T. Sebastiano, C. Senatore, A. Trezza

	Quesiti	Risposte <sup>3</sup>
4.1.	Quali le modalità di dispiegamento della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con una opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.? Si può presentare ante causam? Si può ottenere la sospensiva dal giudice di pace, se competente per il merito?	Ritenuto applicabile l'art. 669 quater ,co.3, c.p.c., anche quando l'opposizione a precetto penda dinanzi al G. di P., la cautela andrà richiesta al Tribunale (del resto la norma parla genericamente di “giudice” senza chiarire se deve trattarsi del medesimo investito dell'opposizione). Ed inoltre, se consideriamo la natura della sospensione cautelare, la decisione è sottratta per disposizione di legge alla cognizione dei G. di P. Partendo dalla nuova formulazione dell'art. 616 c.p.c. (analoga al 669 <i>octies</i> , co. 1, c.pc.) dovrebbe ammettersi la proponibilità dell'istanza di sospensione <i>ante causam</i> ai sensi dell'art. 669 <i>ter</i> . Il mancato successivo promuovimento del giudizio di opposizione a precetto non dovrebbe determinare neppure la caducazione dell'inibitoria (669 <i>novies</i> ) che conserva i propri effetti precludendo al creditore l'inizio dell'esecuzione.
4.2.	Si esaurisce – e, se sì, quando – il potere di sospensiva ex art. 615 comma 1 c.p.c. in caso di inizio dell'esecuzione?	Il silenzio del Legislatore non necessariamente porta ad escludere l'esistenza del potere di intervento del Giudice dell'opposizione a precetto in ordine al pignoramento eseguito anteriormente alla pronuncia dell'inibitoria ex art. 615, I co., c.p.c.. Nell'accogliere l'istanza di sospensione, quindi, il Giudice potrebbe dichiarare l'inefficacia del pignoramento nel frattempo eseguito. Altrimenti si dovrebbe ammettere l'applicabilità degli artt. 669 <i>ter</i> e <i>quater</i> così da evitare che il compimento del primo atto di esecuzione preceda irrimediabilmente la decisione in ordine alla sospensione.
4.3.	COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615 C.P.C. E 185 DISP. ATT. C.P.C. Le norme del processo camerale si applicano solo alla udienza di comparizione dei giudizi ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c. o anche a tutte le altre udienze degli stessi giudizi?	
4.4.1.	COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615 E 616 C.P.C. Quale è la ratio dell'art. 616 c.p.c. che, nel disciplinare i provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione, sancisce che “il giudice dell'esecuzione ... fissa un termine perentorio per l'introduzione	È evidente che molte delle perplessità suscitate dalla formulazione del nuovo art. 616 c.p.c.. derivano da imprecisioni terminologiche. Perciò, prescindendo dalle predette imprecisioni e tenendo conto della prassi, potremmo sostenere che: a) qualora la causa sia di competenza del medesimo Ufficio del G.E., questi deve rimetterla ad altro Giudice competente (per rito e domanda) a conoscere la questione; b) le parti devono introdurre il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato e

<sup>3</sup> Risposta della coordinatrice Annamaria Crescenzi

	<p>del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis...”? L’introduzione del giudizio di merito, e la iscrizione a ruolo della causa non si sono già compiute con la costituzione dell’attore, in caso di opposizione ex art. 615 I comma c.p.c., o con il deposito del ricorso in cancelleria, in caso di opposizione ex art. 615 II comma c.p.c.?</p>	<p>previa iscrizione a ruolo;                  c) se è vero che l’opposizione è da ritenersi già introdotta con il deposito del ricorso al G.E. è anche vero che non vi è una doppia iscrizione a ruolo (il debitore può proporre opposizione anche a verbale);</p>
4.4.2.	<p>COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615 E 616 C.P.C.                  Quale altro giudizio di merito dovrebbe instaurare l’opponente nei termini concessi dal giudice?</p>	<p>Il giudizio di merito dovrebbe senz’altro coincidere con la sola causa di opposizione all’esecuzione ex art. 615, II co., c.p.c..</p>
4.5.1.	<p>COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.                  L’art. 624 III comma c.p.c. onera il creditore procedente che non abbia reclamato il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, o che si sia visto rigettare il reclamo, di instaurare il giudizio di merito sulla opposizione a pena di estinzione del pignoramento. Tuttavia, l’incipit del primo comma della stessa norma subordina la richiesta di sospensione della procedura esecutiva alla avvenuta proposizione della opposizione ex art. 615 c.p.c.. Quale è, dunque, il giudizio di merito che il creditore procedente è chiamato a promuovere? Non c’è il rischio che un simile giudizio costituisca un duplicato della domanda giudiziale già esperita con</p>	<p>Considerata la finalità dell’istituto disciplinato dall’art. 624, III co, c.p.c., si potrebbe giungere a ritenere che sino a quando il creditore opposto non abbia manifestato la propria acquiescenza alla pronunciata sospensione, la proposizione dell’istanza di estinzione non può avere alcun rilievo. Ne deriva che detta istanza deve essere depositata a partire dalla scadenza del termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito. Qualora il creditore dovesse dare impulso al processo esecutivo, l’istanza per ottenere l’estinzione dovrà essere proposta prima di ogni altra difesa, diversamente l’estinzione non potrebbe essere pronunciata e l’esecuzione dovrebbe continuare.</p>

	<p>l’opposizione ex art. 615? Non è più opportuno prediligere una interpretatio abrogans dell’art. 624 III comma c.p.c. nella parte in cui, in caso di proposizione dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., prescrive la introduzione del giudizio di merito come strumento per evitare la estinzione del pignoramento? Non sarebbe, cioè, più opportuno ritenere che, qualora al momento della proposizione della domanda ex art. 624 c.p.c. sia già pendente il giudizio di opposizione all’esecuzione, la procedura esecutiva può essere sospesa, ma mai estinta?</p>	
4.5.2	<p>COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.                  Il creditore che voglia pedissequamente seguire il dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?</p>	
4.5.3.	<p>COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.                  I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?</p>	
4.5.4	<p>COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.</p>	

	<p>Il collegio che decide sul reclamo avverso ordinanza ex art. 624 c.p.c. deve concedere nuovi termini per l'introduzione del giudizio di merito?</p>	
4.5.5.	<p>COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.                  Come può un provvedimento di natura cautelare come la sospensione della procedura esecutiva produrre effetti definitivi come la “estinzione del pignoramento”?</p>	
4.6.	<p>ARTICOLO 624 C.P.C.:                  Cosa deve intendersi allorché il legislatore, nell'art. 624 c.p.c., nel prevedere la “estinzione del pignoramento” fa salvi gli effetti degli atti compiuti? Quali atti di una procedura esecutiva possono sopravvivere alla estinzione del pignoramento?</p>	
4.7.1	<p>COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 619, 616 E 624 C.P.C.                  Può dirsi validamente proposto il reclamo ex art. 669 terdecies avverso l'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c., qualora il reclamante non abbia iniziato il giudizio di merito nei termini concessi dal giudice ex art. 616 c.p.c. come richiamato dall'art. 619 c.p.c.?</p>	
4.7.2.	<p>COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 619, 616 E 624 C.P.C.                  Se la funzione del giudizio ex art. 619 c.p.c. è quella di consentire ad una persona diversa dal debitore di sottrarre i propri beni alla procedura esecutiva, e se la procedura esecutiva può estinguersi a tenore dell'art. 624 c.p.c. per</p>	

	<p>mancata introduzione del giudizio di merito a seguito della sospensione della esecuzione, quale interesse potrebbe avere il terzo che abbia ottenuto detta sospensione ex art. 624 c.p.c. ad iniziare un giudizio di merito ex art. 619 c.p.c. che si concluda con sentenza?</p>	
4.8.1.	<p><b>OPPOSIZIONI E MEZZI DI IMPUGNAZIONE</b>                  Qualora in un giudizio di cognizione ricorra un vizio della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio al convenuto, e questi viene erroneamente dichiarato contumace, quali strumenti gli attribuisce l’ordinamento per resistere alla esecuzione promossa in suo danno dopo che la sentenza sia passata in giudicato? Può contestare la regolarità formale della sentenza che chiuda un giudizio inficiato da nullità, rectius inesistenza, della notificazione dell’atto introduttivo? Può dunque esperire il rimedio dell’art. 617 c.p.c.?</p>	
4.9.1	<p><b>OPPOSIZIONI ALL’ESECUZIONE</b>                  Il processo esecutivo può rimanere sospeso anche nei confronti dei creditori intervenuti muniti di proprio titolo esecutivo la cui efficacia non è stata sospesa?</p>	
4.9.2.	<p><b>OPPOSIZIONI ALL’ESECUZIONE</b>                  È ancora ammissibile il ricorso ex art. 700 cpc al fine di sospendere l’esecuzione minacciata?</p>	
4.9.3.	<p><b>OPPOSIZIONI ALL’ESECUZIONE</b>                  Cosa succede se, rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione, in pendenza di reclamo avverso il rigetto, non viene iscritto a ruolo il merito dell’opposizione nel termine</p>	

	perentorio?	
4.9.4.	<p><b>OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE</b>                      Nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione il debitore ha comunque l'onere di introdurre il giudizio di merito nel termine assegnato qualora intenda ottenere una decisione sui motivi di opposizione, ferma l'alternatività di cui al co. 3?</p>	
4.9.5.	<p><b>OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE</b>                      Mancando l'istanza di estinzione da parte dell'opponente e in presenza di pronuncia di inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione, che deve fare l'opposto?</p>	
4.9.6.	<p><b>OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE</b>                      Quale è la posizione degli intervenuti titolati qualora venga disposta la sospensione dell'esecuzione?</p>	
4.9.7.	<p><b>OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE</b>                      da quando iniziano a decorrere, e quando spirano i termini per la proposizione, da parte del debitore, dell'istanza di estinzione del pignoramento ex art. 624 c.p.c.?</p>	
4.10.	<p>Nell'ipotesi di opposizione di terzo ex art. 619 cpc., di mancata concessione della sospensione dell'esecuzione, di accoglimento del reclamo proposto - ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc. - contro tale provvedimento, come deve essere interpretato il disposto di cui al terzo comma dell'art. 624 cpc. “ ... il giudice ... dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento ... con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito</p>	

	sull'opposizione ... “?”	
4.11.	<p>Per estinzione del pignoramento (!) deve intendersi l'estinzione del processo esecutivo? In tal caso, in che modo possono ritenersi salvi gli atti compiuti e a quale scopo? E, qualora il procedente (o un creditore intervenuto) decidesse di proseguire il giudizio di opposizione - che si conclude con il rigetto della stessa e con la conferma della legittimità della procedura inizialmente incardinata, poi, dichiarata estinta - in che modo si possono arginare i gravi danni provocati dalla cancellazione della trascrizione del pignoramento (nonché di tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli) che, necessariamente, viene ordinata dal G.E. con il provvedimento di estinzione?</p>	<p>Non appare possibile l'estinzione del pignoramento qualora il provvedimento di sospensione sia concesso nei confronti del solo creditore opposto in presenza di più creditori muniti di titolo esecutivo.</p>
4.12.1.	<p><b>PIGNORAMENTO DI BENI IN COMUNIONE LEGALE CONIUGALE</b>                  In molti Tribunali la comunione tra coniugi è trattata come una comunione ordinaria. Nell'ambito di questa impostazione viene applicato l'art. 600 c.p.c. ed il G.E. opta tra la vendita della quota del coniuge debitore ed il giudizio di divisione. Nel primo caso, una volta disposta la vendita, se il coniuge comproprietario non esecutato vuole acquistare la quota pignorata deve depositare una normale offerta. Se invece il G.E. dispone il giudizio di divisione si può avere tanto la vendita del bene in quanto non comodamente divisibile, quanto l'assegnazione del bene al comproprietario con versamento da parte di quest'ultimo del</p>	<p>È STATA DATA RISPOSTA DALLA RELATRICE DOTT.SSA DEZIO IN SEDE DI CONVEGNO</p>

	controvalore della quota eseguita.	
	<p><b>PIGNORAMENTO DI BENI IN COMUNIONE LEGALE CONIUGALE</b>                  Altri Tribunali invece considerano la comunione tra coniugi quale comunione senza quote (c.d. proprietà solidale), non assimilabile alla comunione ordinaria. Nell’ambito di tale diversa impostazione in caso di pignoramento di 1/2 del bene in comunione legale, occorre fare un ulteriore suddivisione: B1) alcuni giudici dell’esecuzione dispongono il rigetto dell’istanza di vendita per improcedibilità dell’azione esecutiva basata sulla duplice circostanza che il bene deve essere pignorato nella sua integrità economica funzionale e che la comunione legale non si scioglie con il pignoramento; B2) altri giudici, invece, interpretano l’atto come pignoramento dell’intero bene e concedono termine per l’integrazione del pignoramento. La vendita viene disposta per intero ed in sede di riparto viene attribuito al coniuge non debitore il 50% del ricavato netto.</p>	<p>È STATA DATA RISPOSTA DALLA RELATRICE DOTT.SSA DEZIO IN SEDE DI CONVEGNO</p>

<p><b>QUINTA SOTTOSESSIONE</b>                  La conversione.                  coordinatori: R. Parrella (rodpar@tin.it), F. Pagliara, M. Farina, G. Giuliano</p>		
	Quesiti	Risposte <sup>4</sup>
5.1.	Quali sono gli effetti della mancanza dell’avvertimento ex art. 492 c.p.c. in ordine	Si ritiene che venga meno il termine preclusivo. TUTTAVIA, il termine è previsto per legge e secondo parte della dottrina la mancanza non esimerebbe il debitore dal rispettarlo.

<sup>4</sup> Sintetizzate da Franco De Stefano

	alla facoltà di proporre conversione?	
5.2.	Quali sono le conseguenze della contestazione del debitore in ordine all'ammontare dei crediti sulla stessa ammissibilità della conversione?	Il g.e. pronuncia l'ordinanza di conversione in via provvisoria; il debitore potrà soltanto scegliere di pagare quanto determinato o, in mancanza, decadere dal beneficio.
5.3.	Opposizione alla conversione. Giudizio di opposizione non iscritto a ruolo o abbandonato.	Poiché non vi è automatico effetto sospensivo, il processo esecutivo dovrebbe essere già proseguito.
5.4.	Istanza di conversione da parte di un erede del debitore; Ammissibilità; ammissione dello stesso al beneficio con sospensione dell'esecuzione e fissazione dell'udienza di comparizione parti.	A stretto rigore non è legittimato altri che il debitore, ma per il principio generale della ammissibilità di un pagamento da parte del terzo, questo dovrebbe ammettersi, ma senza effetto sospensivo a meno che non sia integrale.
5.5.	Opposizione di uno dei creditori; giudizio di opposizione non iscritto a ruolo o abbandonato: quale esito avrà la disposta sospensione? riprende il processo esecutivo con la procedura di conversione all'esito della estinzione del giudizio di opposizione per la mancata iscrizione a ruolo o per abbandono dello stesso ex 309 c.p.c. ?	Il processo esecutivo riprende, in caso di disposta sospensione, solo una volta estinto il giudizio di opposizione; ma la relativa circostanza può anche essere soltanto delibata dal giudice dell'esecuzione adito per la prosecuzione.
5.6.	Nelle procedure delegate è corretto individuare nell'ordinanza di delega il provvedimento ultimo che preclude la richiesta di conversione?	Dipende dal momento in cui l'ordinanza di delega ha luogo. Se essa coincide – come di norma – con la determinazione delle modalità della vendita, successivamente non è più consentita la conversione.
5.7.	Posto che il debitore al momento di presentazione dell'istanza di conversione non può che misurare il proprio versamento all'ammontare dei crediti esistenti in atti, cosa succede se viene presentato un atto di intervento dopo il deposito dell'istanza di conversione?	Se l'intervento è ammissibile ed interviene tra la presentazione dell'istanza di conversione e la determinazione dell'ammontare da sostituire al pignorato, se ne terrà conto al fine di quantificare quest'ultimo, ma l'istanza non diviene – ora per allora – improcedibile.
5.8.	Nel caso di una procedura pendente al primo marzo 2006 (data in cui è entrato in vigore il novellato art. 495 c.p.c., che si applica anche a tali procedimenti, ai sensi dell'art. 2, commi	Il lungo intervallo trascorso dalla pubblicazione all'entrata in vigore della nuova norma dell'art. 495 c.p.c. consente di ritenere sufficientemente tutelato il debitore e quindi lo ha onerato di proporre prima del 28.2.06 l'istanza di conversione. La vecchia normativa si applica solo all'istituto della vendita ed a quello dell'ammissibilità dell'intervento.

<p>3/sexies, d.l. n.35/2005, introdotto dall’art.1, comma 6, l. n.263/2005, modificato dall’art.39- quater d.l. n.273/2005, conver. con mod. in l. n.51/2006), nel corso della quale sia stata già disposta la vendita ex art. 569 cpc. (nella formulazione ante riforma), è preclusa assolutamente la possibilità per il debitore di proporre istanza di conversione? oppure - considerato che quando è stata ordinata la vendita, alla medesima (sempre ai sensi dell’enunciata legislazione) si applicano le norme precedentemente in vigore - si può ipotizzare l’opportunità di presentare tale istanza?</p>	
---	--